

# STATUTO

## PREMESSA

L'Associazione è posta sotto la particolare protezione di San Giuseppe Artigiano – nostro Patrono – al quale va dedicata l'intera attività della presente Associazione.

## DENOMINAZIONE.

ART. 1 - È costituita un'Associazione denominata "OPERA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO PRO PARVULIS ONLUS".

## SEDE

ART. 2 - L'Associazione ha sede in ROMA, Via di Tor Vergata 309, presso la Parrocchia "Santa Maria Regina della Pace" e, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire sedi secondarie.


## NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 3 - L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, composta da cittadini italiani e non, di ambo i sessi. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, retta dal presente Statuto ed è basata sul volontariato degli associati.

ART. 3bis - Con riferimento al D.lgs 117/17, il suffisso ONLUS cesserà di esistere e sarà sostituito dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), al quale sarà anteposto l'acronimo OdV (Organizzazione di Volontariato), nel momento in cui la ONLUS sarà iscritta nel nuovo registro unico del terzo settore (RUNTS). Detta condizione è di natura sospensiva, ossia produrrà i suoi effetti solo ed esclusivamente dal momento in cui l'Opera sarà iscritta al RUNTS.

## FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 4 - L'Associazione non ha alcun fine di lucro e, tramite il volontariato degli associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umana.



Per il raggiungimento delle sue finalità statutarie, essa porrà in essere attività di solidarietà sociale, o ad essa direttamente connesse, nell'ambito d'istruzione e formazione e nella tutela dei diritti civili.


L'Associazione intende essere partecipe di attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori, nello spirito e nella lettera della Convenzione dell'Aja del 29.05.1993, in particolare nei confronti di minori delle Filippine.

L'Associazione intende impegnarsi in progetti di cooperazione che abbiano come priorità la tutela del bambino e la realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi, nel pieno rispetto della dichiarazione dell'ONU a favore dei diritti di tutela del bambino.

In particolare si prefigge di:

- a) continuare l'azione (in corso sin dal 2001, attraverso la attività di alcuni soci volontari) di adozioni a distanza, tese a favorire la frequenza, in particolare di bambini filippini, senza alcuna distinzione di religione, dei corsi scolastici di base presso la Scuola Cattolica "MISSIONARI DELLA FEDE", Comunità Learning Center della Città di Victoria, Laguna (Filippine). Alla data di oggi tale attività si è già concretizzata in numero 253 "adozioni a distanza" di altrettanti bambini, il cui stato di necessità è stato certificato da quell'Istituto filippino;
- b) promuovere le adozioni a distanza (finalizzate alla scolarizzazione di base dei bambini) anche in altri Paesi in via di sviluppo, a condizione che gli interlocutori in detti altri Paesi siano esclusivamente organismi cattolici (ordini religiosi, comunità, ecc.), che segnalino nominativamente i bambini, senza distinzione di religione, attestandone, sotto la loro propria responsabilità, lo stato di necessità, e favoriscano i contatti interpersonali fra gli adottanti ed i bambini stessi;
- c) contribuire (nei limiti delle disponibilità fornite dagli associati o che, comunque, affluiscono nelle casse dell'Associazione) alle spese per il vitto, il vestiario, i libri didattici, le spese sanitarie, la costruzione e/o la manutenzione di infrastrutture ed ad altre necessità particolari che dovessero essere evidenziate e documentate dagli organismi locali di riferimento;
- d) promuovere l'adozione internazionale, anche tramite autorizzazione allo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri, ai sensi delle leggi vigenti in materia di adozione internazionale, senza avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone associate e non associate (ex D.M.460/97 art.10 comma 2-4), che intendano adottare e che per questo ad essa si rivolgano. Si impegna altresì alla promozione ed alla cura di attività di sostegno a distanza per i bambini che, con tale aiuto, possono rimanere e crescere nella loro famiglia, o per i quali non sussistano le condizioni giuridiche per l'adozione;
- e) intraprendere qualunque altra iniziativa, volta al perseguimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione si propone:



- di gestire presso la Sede centrale o presso sue sedi periferiche l'organizzazione di incontri e raduni, conferenze, seminari, raccolta fondi occasionali, pesca di beneficenza, mercatini;
- la pubblicazione di periodici ed edizioni per gli associati, in quanto tutto ciò si connetta direttamente all'attività di solidarietà sociale in ordine alle adozioni internazionali;
- instaurare, anche con la stipula di apposite convenzioni, collegamenti ed intese con lo Stato Italiano ed altri Stati Esteri, e con altre associazioni ed enti, sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe o complementari.

Si impegna a operare nei diversi Paesi stranieri, per prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico, attraverso progetti di cooperazione, programmi a breve e medio termine ed iniziative a favore dell'infanzia in difficoltà in quei Paesi.

Si impegna a svolgere attività di sensibilizzazione verso l'istituto dell'adozione internazionale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività direttamente connessa agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti amministrativi, oltre a concludere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può costituire al suo interno Commissioni e Comitati.

L'Associazione potrà anche decidere l'eventuale adesione ad altre associazioni, fondazioni ed enti, qualora ciò si renda necessario o utile per lo svolgimento delle attività dell'Associazione. Tali adesioni non dovranno comunque contrastare con il presente Statuto e dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### DURATA

ART. 5 - La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

#### PATRIMONIO

ART. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati in sede di costituzione,
- b) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio annuale,

*dzil*

- c) da ogni bene acquistato a titolo oneroso o gratuito in accordo alle vigenti disposizioni di legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo il caso previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del l. n. 460/1997.

L'Associazione è obbligata a impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ASSOCIATI

ART. 7 - Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in associati ordinari e associati onorari.

ART. 8 - Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, fanno domanda di ammissione, ed i minori con età non inferiore ai quattordici anni compiuti, dietro richiesta scritta di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.


Sono associati onorari le persone o enti che verranno nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di 1/50 (un cinquantesimo) degli associati, o dal Consiglio Direttivo stesso, per meriti particolari.

ART. 9 - Per essere ammessi ad associati ordinari è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, residenza e numero telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- b) impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione nel campo della cooperazione e dell'adozione internazionale;
- c) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- d) essere qualificati per integrità morale, per formazione e/o per esperienza per agire nel campo dell'adozione internazionale, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 29.5.1993 e sua ratifica da parte della Repubblica Italiana.

ART. 10 - È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Associazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno ed hanno effetto con lo scadere dell'anno.



ART. 11 - Gli associati ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea, nonchè di prendere parte alle relative votazioni, di impugnare le deliberazioni dell'Assemblea, di recedere dall'Associazione, di rivestire cariche sociali all'interno di essa, di esercitare tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Gli associati onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea senza partecipare al voto.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, secondo i regolamenti interni, che a essi si riferiscono, e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.

ART. 12 - Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento del contributo annuale ordinario e a quello straordinario, in base alle deliberazioni prese dagli organi sociali. Gli associati ordinari e onorari sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.


ART. 13 - La qualifica di associato è a tempo indeterminato e viene meno per le seguenti cause:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nei seguenti casi:
  - quando si rendano morosi nel pagamento dei contributi ordinari e straordinari senza giustificato motivo. Viene considerato moroso l'associato che, essendo stato invitato per iscritto dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto nel termine di un mese;
  - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
  - quando risultino irreperibili per almeno tre mesi;
- c) per delibera assembleare, quando gli associati non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, e comunque per gravi motivi.

Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività personale, gratuita e spontanea dei propri associati, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà. L'Associazione, a norma delle leggi vigenti in materia, provvederà ad assicurare gli



associati contro gli infortuni nel tempo in cui prestano servizio di volontariato durante le attività associative.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo potrà approvare appositi regolamenti, volti a regolare le attività interne all'Associazione.

### CONTRIBUTI

ART. 16 - I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale di esercizio; sono straordinari quelli fissati *una tantum*.

I contributi ordinari sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari. Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione, ha l'obbligo di versare i contributi ordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale, nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

I contributi versati non sono rimborsabili in alcun caso.


Chiaramente, essendo l'Associazione di tipo volontariato, il Consiglio Direttivo terrà conto delle situazioni economiche personali dell'associato.

### BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 17 - Gli esercizi sociali iniziano il 1° Maggio di ogni anno e si chiudono il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo semplificato sarà sottoposto annualmente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati entro il 31 Ottobre.

ART. 18 - Il residuo attivo di bilancio sarà, salvo diverse disposizioni di legge, impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per la copertura delle perdite degli esercizi precedenti.



## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19 - Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Revisore dei Conti;
- d. eventuali Commissioni o Comitati;
- e. Tesoriere.

## ASSEMBLEA

ART. 20 - Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, mediante avviso recante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, comunicato agli associati a mezzo posta o con qualsiasi altro mezzo (fax, e-mail, ecc.), che dia prova dell'avvenuta ricezione, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata.

ART. 21 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.


L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario, o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, a norma dell'art. 20 C. C..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di tali persone, l'Assemblea nomina Presidente uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e decide sulla destinazione o copertura dell'avanzo o disavanzo di gestione, attenendosi alle norme dell'art. 18 del presente Statuto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e procede, ove necessario, alla ratifica delle nomine effettuate dal Consiglio Direttivo;
- nomina gli associati;
- approva il regolamento interno;
- delibera in merito alla ratifica dei contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo.



VIA TUSCOLANA, KM. 28,500

00040 - ROCCA PRIORA

(RM)

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Codice Fiscale : 92027640587

Partita I.V.A. :

ART. 22 - L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto a norma dell'art.20 C. C..

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sul trasferimento della sede.

ART. 23 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto al voto in proprio o per delega. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti gli associati che risultano ammessi almeno un mese prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto a un voto. Sono ammesse non più di n. 2 (due) deleghe per ogni associato.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo non prima del giorno successivo alla prima.

ART. 24 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Restano salve le disposizioni del presente Statuto che richiedano altre specifiche maggioranze.


#### CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 25 - L'amministrazione dell'Associazione spetta autonomamente ad un Consiglio Direttivo composto da n. 5 (cinque) Consiglieri, eletti fra gli associati.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

La maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo può decidere la decadenza di uno o più dei suoi membri, in caso di comportamento non conforme allo Statuto, con la possibilità di cooptare nuovi membri da sottoporre, poi, a ratifica dell'Assemblea.

Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a sostituirlo. In caso di decesso di un consigliere, il Consiglio provvederà a sostituirlo.



La decadenza e le sostituzioni, come sopra effettuate dal Consiglio Direttivo, dovranno essere ratificate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà in sede di approvazione del bilancio annuale consuntivo.

I suddetti membri del Consiglio Direttivo, le cui nomine siano state ratificate dall'Assemblea, decadono dalla carica unitamente all'intero Consiglio Direttivo alla scadenza del quinquennio.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere e fissa gli incarichi degli altri Consiglieri, in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese documentate, inerenti l'espletamento dell'incarico.

ART. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e ogniquale volta lo ritenga necessario il Presidente, o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo e-mail o altro mezzo tecnologico futuro, che attesti la ricezione dello stesso da parte del Consigliere.


La riunione del Consiglio Direttivo avviene presso la sede sociale, se non diversamente specificato nella convocazione, e deve essere comunicata ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione stessa (valido, quale giorno di partenza, la data della e-mail inviata). In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

Le delibere sono valide, se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28 - Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha, pertanto, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione atta alla realizzazione diretta ed indiretta degli scopi sociali.



Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzione a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, comunque sempre a titolo gratuito.

#### ART. 29 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci annuali consuntivo e preventivo, assicurando una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura adottiva e una metodologia corretta e verificabile;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare gli eventuali regolamenti interni e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, l'espulsione degli associati e la eventuale riammissione, in base alle disposizioni del presente Statuto;
- determinare il contributo ordinario annuale degli associati;
- fissare il versamento straordinario degli associati da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
- dirigere le attività delle articolazioni locali.


Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni o Comitati di lavoro da essi nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

#### PRESIDENTE

ART. 30 - Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima riunione;
- ha la gestione dei rapporti bancari intestati all'Associazione;
- ha il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari purchè non allo scoperto.





## TESORIERE

ART. 31 - Il Tesoriere ha la gestione, anche a mezzo delega, dei rapporti bancari intestati all'Associazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'eventuale apertura di nuovi rapporti o la chiusura di quelli esistenti.

## REVISORE DEI CONTI

ART. 32 - L'Assemblea degli associati nomina il Revisore dei Conti tra gli iscritti nell'apposito Albo. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, controllare l'attività finanziaria della stessa, nonché vigilare sul rispetto delle norme statutarie e di legge, che regolano la vita della Associazione. Il Revisore dei Conti riferisce all'Assemblea degli associati sul bilancio consuntivo, nonché su quello preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo.

La prestazione del Revisore è a titolo gratuito.

## COMMISSIONI O COMITATI

ART. 33 - Le Commissioni o Comitatti sono composti almeno da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Direttivo fra gli associati e non; essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina; il Consiglio Direttivo determina altresì i compiti specifici ad essi demandati.

Le Commissioni o Comitatti hanno il compito di aiutare l'organo amministrativo nello svolgimento delle attività e dei programmi da esso elaborati; essi hanno, rispetto al Consiglio Direttivo, soltanto funzioni consultive.

Le funzioni dei membri delle Commissioni o Comitatti sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo approva per ogni Commissione o Comitato il suo regolamento interno, il programma da svolgere e quello svolto. Il Consiglio Direttivo può sciogliere, per giusta causa, qualsiasi Commissione o Comitato precedentemente creato.

## SCIOGLIMENTO

ART. 34 - La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



ART. 35 - In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. L'Assemblea degli associati determinerà, con la maggioranza prevista al precedente articolo 34, l'Ente del Terzo Settore, iscritto nella stessa sezione del RUNTS nel quale la ONLUS confluirà, a cui devolvere il patrimonio residuo.

#### NORME FINALI

ART. 36 - Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme previste dalle Leggi vigenti *pro-tempore*.

Il Presidente

*Don Joselito Loteria*  
Don Joselito Loteria

Il Segretario

Lucio Federici

*Federici*